

Regolamento

Polizia Mortuaria

COMUNE DI PADRU

Approvato con D.C.C. N. 32 DEL 28.11.2022

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2 - Funzioni di polizia mortuaria nel Comune

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. Gli atti di gestione che il D.P.R. 285/90 attribuisce al Sindaco, s'intendono competere di diritto ai Responsabili del Servizio.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ed in aderenza ai principi contenuti nello Statuto Comunale.

Indicativamente vengono individuate nell'Ufficio Tecnico comunale (tramite il Servizio Cimiteriale) e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebri, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione.

Spetta ai Responsabili dei servizi amministrativi e tecnici l'adozione di tutti gli atti loro attribuiti dal presente Regolamento, come il rilascio di concessioni, autorizzazioni, stipula di contratti e la gestione dei servizi.

Art. 3 - Presunzione di legittimazione

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc) od una concessione (aree, loculi, nicchia, ecc) o l'opposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc) o la costruzione di manufatti (edicole, monumenti ecc), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti aventi diritti. In ogni caso, le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitiva sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, comunque, l'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 4 - Responsabilità e gestione del servizio

L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco. L'ASL controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgvo 267/2000.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

la visita necroscopica;

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) la rimozione, dalle apposite aree di conferimento, delle ghirlande e/o corone i cui fiori appassiti e secondo le modalità di gestione dell'impianto cimiteriale.

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti di cui all'art. 90 del presente Regolamento.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, innovativo del presente regolamento, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che sia quantificato l'onere finanziario per l'Amministrazione Comunale.

L'adeguamento delle tariffe di tutti i servizi sottoposti a pagamento è di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero è tenuto a disposizione del pubblico il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, su supporto cartaceo o informatico, tenuto in ordine cronologico, dall'addetto al Servizio cimiteriale.

Sono, inoltre, disponibili in visione i seguenti atti:

- Copia del presente Regolamento comunale;
- copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- copia dell'Ordinanza sindacale che stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza

o di revoca;

- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati

o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

CAPO II - FERETRI

Art. 7 - Feretri

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino,....);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni, per i quali sussiste l'obbligo della duplice

cassa o relativi a cadaveri estumulati ai sensi del successivo art. 60, ultimo comma, potranno essere inumati previa realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, così come previsto dal punto 2 dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 e punto 13, del D.P.R. n. 285/1990;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso,

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se il cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica

dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 11 - Camera mortuaria

La sala destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

E' consentita l'assistenza ai feretri provvisoriamente deposti nella camera mortuaria da parte dei familiari, limitatamente all'orario di apertura della stessa, coincidente di norma con l'orario di apertura degli impianti cimiteriali.

La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto per il tempo necessario alla definizione dell'iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo massimo non superiore a giorni due. Trascorso inutilmente tale termine, la salma sarà d'ufficio traslata in campo comune.

CAPO III - DELLE IMPRESE FUNEBRI

Art. 12 - Delle imprese di onoranze funebri

Le imprese di onoranze funebri che intendano esercitare stabilmente il servizio di trasporto presso il Comune di Padru sono tenute a depositare presso il Servizio comunale di Stato Civile la documentazione che attesti che l'impresa esercita la propria attività in regola con le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Inoltre:

- elenco degli automezzi con l'identificazione del veicolo ed il numero di targa;
- la dichiarazione di idoneità sanitaria di ogni singolo veicolo, dei locali adibiti alla loro rimessa ed al deposito degli strumenti accessori, rilasciata dalla competente A.S.L.;
- indirizzo, numero di telefono e del telefax, dell'ufficio;
- dichiarazione attestante la garanzia che per ciascun servizio è assicurata la presenza del personale sufficiente per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite la presa d'atto dell'esistenza del documento di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

Detta documentazione dovrà necessariamente essere prodotta anche dalle imprese di onoranze funebri che non esercitano stabilmente l'attività nel territorio comunale e che richiedano occasionalmente l'autorizzazione al trasporto.

Art. 13 - Esercizio della attività imprenditoriale

Le imprese di onoranze funebri sono tenute ad esercitare la loro attività esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale. All'interno del locale deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi sia degli articoli trattati che dei servizi resi ove deve essere inoltre evidenziato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco specificato il relativo tipo di sepoltura.

Art. 14 - Divieti

- E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche;
- E' fatto divieto di sospendere il servizio già assunto e predisposto, per eventuali contestazioni riguardanti gli onorari o altri motivi privati;
- E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali;
- E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali;
- E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici, agli ingressi dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 - Trasporti funebri

Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.

Il trasporto dei cadaveri e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e nella Circolare del Ministro della Sanità del 24/6/1993, n. 24.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il feretro contenente il cadavere è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 16 - Esercizio dei trasporti funebri

In virtù dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990, il Comune di Padru rinuncia al diritto di privativa e consente che l'esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale possa essere effettuato dalle imprese di onoranze funebri che, anche in forma associata, risultino in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti.

Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 2 del medesimo decreto.

L'amministrazione comunale, date le caratteristiche di servizio pubblico, in base alla propria potestà amministrativa e regolamentare esercita il controllo e stabilisce la disciplina del servizio di trasporto funebre.

L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, date le caratteristiche di servizio pubblico, assumerne direttamente o indirettamente l'esercizio, anche con diritto di privativa, come previsto dal R.D. 15/10/1925, n. 2578, dal D.P.R. 4/10/1986, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Trasporti funebri gratuiti

Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di cadaveri di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Assessorato ai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati. Il richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante verrà punito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. Le imprese funebri che hanno la sede principale nel comune di Padru dovranno garantire il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico - sanitarie.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall'art. 19 D.P.R. 285/90;

Art. 18 - Carri funebri

Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alle norme sulla circolazione stradale. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Il requisito non riguarda soltanto la materia del rivestimento interno, ma anche la struttura e l'organizzazione degli spazi interni in modo che le operazioni prima citate risultino agevolate in relazione alle esigenze specifiche.

L'attestazione di idoneità del carro viene rilasciata dalla A.S.L. e deve essere controllata e verificata almeno una volta l'anno. Detta dichiarazione va annotata e deve risultare in un apposito registro che deve essere a disposizione sul mezzo in ogni suo trasferimento, anche quando non trasporta salme, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 19 - Rimesse di carri funebri

Le rimesse destinate ad accogliere i carri funebri devono essere provviste di attrezzature e mezzi per la pulizia e disinfezione, devono rispettare le norme di pubblica sicurezza e le norme in materia edilizia e di prevenzione incendi. L'idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal responsabile del servizio dell'A.S.L. competente.

Art. 20 Orario dei trasporti funebri

Il Sindaco determina, con propria ordinanza, gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

Art. 21 Recupero salme

Per quanto riguarda il servizio di recupero salme, l'impresa autorizzata ha l'obbligo di effettuare, anche su semplice ordine dell'autorità di polizia e secondo la turnazione stabilita dall'ufficio preposto, compresi tutti i giorni festivi, la rimozione ed il trasporto, dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio, delle salme, o di loro parti, di persone decedute nella pubblica via od in luogo pubblico oppure in abitazioni o in qualsiasi altro tipo di locale inadatto a mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.

Art. 22 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dal più anziano di essi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.). Le spese per il trasporto dei cadaveri e le onoranze sono a totale carico dei privati.

Art. 23 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Responsabile del Servizio di Stato Civile o suo delegato, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, ne darà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 24 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica, previo parere della A.S.L. competente per territorio.

Art. 25 - Modalità dei trasporti

I servizi di trasporto funebre dei cadaveri, feti e parti di cadavere, devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

Per ragioni storiche e tradizionali, il trasporto delle salme fino al luogo di celebrazione del rito religioso o civile e quindi al cimitero può essere effettuato anche a spalla. Il carro destinato al

trasporto dovrà comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/90, da richiedersi presso gli uffici comunali.

Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei feretri relativa ai defunti da seppellire nei cimiteri cittadini, avviene a cura del personale assegnato al Servizio Cimiteriale.

Art. 26 - Religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 27 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dell'Agenzia Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il cimitero.

Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente.

Il trasporto di cadaveri presso il cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadaveri viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati;

In caso di arrivo o di partenza del cadavere con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre.

L'autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto delle norme prescritte dal D.P.R. 285/90.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Art. 28 - Trasporti per l'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni prescritte dal D.P.R. 285/1990 ed in conformità alla convenzioni internazionali vigenti.

Art. 29 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

Se il trasporto è per uno Stato estero la suddetta autorizzazione dovrà essere rilasciata in lingua italiana e in lingua francese come disposto dalla Cir. Ministero Sanità 24/06/1993, n. 24.

Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

Art. 30 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, sentito il Dirigente del Servizi di igiene pubblica della ASL, il Responsabile del Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze.

Art. 31 - Trasporto e sepoltura di parti anatomiche

Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l'intervento, con oneri a proprio carico ai sensi del D.P.R. 254/2003.

Art. 32 - Percorsi dei trasporti funebri

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito del cadavere, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al cimitero di destinazione nell'ambito del Comune.

In casi particolari, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Dirigente responsabile, possono essere effettuati percorsi diversi.

Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di persone il Responsabile del Servizio di Stato Civile potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 33 - Luogo e modalità di soste intermedie

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o suo delegato, sentito il Comando di Polizia Municipale, può consentire soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei familiari.

Il tempo previsto per ogni funerale è di norma di un'ora e mezza.

CAPO V - IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 34 - Il Cimitero di Padru

Nel territorio comunale sono presenti ed istituiti tre cimiteri:

- San Michele situato in Via Genova a Padru
- Sant'Elia situato in Loc. Sant'Elia.
- Sant'Elia Monumentale in Loc. Sant'Elia.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dalle aree dell'impianto cimiteriale salvo le autorizzazioni di cui gli artt. 101 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Nel cimitero devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza, i cadaveri delle persone:

decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o che l'abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti;

non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;

che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nei cimiteri cittadini suddetti.

Il Direttore dei Servizi Cimiteriali può altresì autorizzare il seppellimento nel cimitero di coloro che sono vissuti nel Comune per un periodo importante della loro esistenza.

Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di loculi/ossario.

Art. 35 - Piano Regolatore Cimiteriale

Entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, ai sensi dell'art. 54 e segg. del D.P.R. 285/90.

Nella elaborazione del Piano il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 36 - Custodia del cimitero

Il personale addetto alla custodia del cimitero è responsabile in via generale della manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono ed in particolare:

- a) per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata
- b) all'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- c) provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
- d) verifica che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
- e) iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti mortali o ceneri; tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Controllo; uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia;
- f) cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di inumazione;
- g) esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
- h) effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la riduzione dei resti mortali, regolati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV-XV-XVII del D.P.R. 285/90, redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- i) presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- j) verifica che la traslazione delle salme, autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, avvenga nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. nr. 285/90, o provvedendo direttamente, se le richieste sono relative allo stesso Cimitero;
- k) sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- l) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
- m) provvede all'apertura e chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale; le operazioni di chiusura del cimitero dovranno essere precedute da idonea

segnalazione acustica e da un sopralluogo tale da accertare la non presenza di persone all'interno del cimitero fino a 30 minuti dopo l'orario di chiusura previsto.

- n) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- o) vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri od ogni altro intervento di privati nei cimiteri, siano debitamente autorizzati;
- p) essendo responsabile del buon andamento dei cimiteri, è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la esecuzione del presente regolamento;
- q) è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle Autorità;
- r) garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri, nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- s) provvede alla manutenzione e conservazione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- t) non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
- u) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri;

l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni arrecati durante le operazioni di smontaggio lapidi per tumulazione, estumulazioni ed esumazioni.

Art. 37 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

Al cimitero comunale è addetto il custode o personale preposto dal soggetto gestore del servizio.

Il personale del cimitero è responsabile della custodia, è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque acceda al cimitero. In particolare è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- Presenziare alle operazioni di inumazione o tumulazione.
- Sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il periodo prescritto di osservazione.
- Iscrive sul registro le inumazioni, le tumulazioni, le traslazioni di salme o resti, le cremazioni, ecc.
- Cura l'apposizione di cippi regolamentari sulle fosse di inumazione, regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria.
- Sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia autorizzato, regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli.
- Vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato.
- Controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari, dispone la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, durante l'orario di lavoro;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
- Art. 38 - Sepoltura nei giorni festivi

E' consentita la sepoltura dei feretri anche nei giorni festivi previo avviso al personale addetto.

Art. 39 - Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 40 - Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamenti e lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare i visitatori, distribuire carte e volantini; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che lavorano nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) effettuare delle iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione del concessionario;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati;

- k) accedere all'interno del cimitero con veicoli di qualsiasi genere a motore o con mezzi meccanici; l'accesso con autoveicoli può essere concesso previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico per persone impossibilitate a deambulare regolarmente previa apposita certificazione medica.
- l) Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- m) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
- n) Qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata.

Art. 41 Riti religiosi all'interno del cimitero

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o dal Funzionario Responsabile.

Art. 42 - Circolazione dei veicoli

All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto dei segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Agli automezzi adibiti al trasporto dei materiali è consentito l'ingresso nei soli giorni feriali e devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni.

Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Art. 43 - Lavori nel cimitero

All'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle pietre, le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e quant'altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in loco.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.

I materiali di risulta, provenienti dai suddetti lavori dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore e conferiti in discarica autorizzata.

Si rimanda al regolamento di edilizia privata cimiteriale per tutte le lavorazioni edili all'interno del cimitero.

Art. 44 Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di essenze non invasive, piccole piante da fiore, purché questi siano convenientemente mantenuti e non arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

Sono consentite apposizioni di vasellami e arredi funerari esclusivamente sulle soglie dei loculi, essendo proibita la loro collocazione presso aree e suoli destinati al transito dei visitatori.

CAPO VI - DELLE SEPOLTURE

Art. 45 - Disposizioni generali

La localizzazione del cimitero, il suo inserimento nel contesto urbano e l'ambito della zona di rispetto sono stabiliti con lo strumento urbanistico generale.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere destinate a sepolture private, individuali, familiari e/o per collettività, ai sensi e nei limiti di cui all' art. 90 e seguenti del DPR 285/90.

La distribuzione interna delle superfici dei cimiteri è stabilita, per ogni cimitero, con un distinto piano regolatore, approvato dal Consiglio comunale. Il piano regolatore è costituito di una planimetria, redatta ai sensi del D.P.R. 285/90 e di un apparato normativo.

L'apparato normativo del Piano regolatore detta norme intese a preservare le caratteristiche e l'omogeneità architettonica del Cimitero. Per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del citato DPR 285/90.

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale valgono le norme del presente Regolamento.

Art. 46 - Sepolture

Nel cimitero comunale di Padru esistono i seguenti tipi di sepoltura:

A) campi destinati all'inumazione;

B) sepolture private a pagamento, mediante la concessione del diritto d'uso, a tempo

determinato, di:

- loculi comunali per tumulazioni individuali;
- cellette comunali per contenere ossa o resti mortali assimilabili ovvero urne cinerarie provenienti da esumazioni, estumulazioni o cremazioni;
- aree per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione (tombe di famiglia);

Le sepolture di cui alla lettera B) del presente articolo sono una concessione amministrativa attraverso la quale il Comune concede al privato l'uso, per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza, di quanto espressamente indicato nel riferimento sopra riportato.

Il diritto d'uso delle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale, o nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 47 - Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale ampliata agli affini, fino al quarto grado), salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro;

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione (art. 93 comma 1 D.P.R. 285/90);

Per i collaterali la sepoltura deve essere autorizzata volta per volta dal titolare della concessione, se vivente, diversamente di tutti i titolari del diritto di sepoltura con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 alla Direzione dei Servizi cimiteriali, che qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta ;

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla dichiarazione fatta con la stessa procedura di cui al comma precedente;

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti;

Il concessionario di area può usare della stessa concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 48 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a colombaio o in loro adiacenza, l'ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Art. 49 - Inumazioni

Le sepolture per inumazione sono effettuate in campo comune e assegnate ogniqualvolta non sia richiesta altra sepoltura. Le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni.

Art. 50 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del servizio cimiteriale l'installazione, in sostituzione del cippo, di monumentino, o di lapide, realizzati secondo le norme vigenti per il cimitero comunale.

L'installazione delle lapidi e dei monumentini, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 51 - Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune dietro pagamento di apposita tariffa da parte degli interessati.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali, compresi la mano d'opera e i materiali necessari per metterli in opera.

Art. 52 - Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti ossa o resti mortali assimilabili e urne cinerarie, in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 72 e seguenti del presente Regolamento.

La tumulazione di cadaveri è consentita, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dai piani regolatori.

Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di cadaveri, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia .

I cadaveri da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiusi in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco a norma degli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

In ogni singolo loculo o nicchia può essere collocato un solo feretro.

In un loculo ove sia tumulato un solo cadavere, è consentito, in deroga al precedente comma, l'accoglimento anche della cassetta ossaria o urna cineraria contenente le spoglie mortali del coniuge o convivente di fatto del suddetto, o appartenenti a parente entro il primo grado in linea retta o secondo grado collaterale. Tale operazione non comporterà alcuna modifica alle condizioni contrattuali.

Le operazioni di cui al precedente comma sono ammesse previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale e dell'A.S.L. competente.

Art. 53 - Ricongiungimenti di cadaveri

Sono consentiti all'interno del Cimitero comunale, previa specifica autorizzazione, traslazioni di cadaveri, esclusivamente per permettere ricongiungimenti tra cadaveri di coniugi o di parenti di 1° grado in linea retta e 2° grado collaterale, ovvero per la regolarizzazione di situazioni pregresse. In via eccezionale possono essere consentite traslazioni in altre circostanze valutabili di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

Tali operazioni sono a totale carico dei richiedenti.

I loculi resisi liberi per trasferimento della salma in altra sepoltura, rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

L'amministrazione comunale provvederà, mediante affissione all'albo pretorio, a comunicare la disponibilità dei loculi di cui al precedente comma.

I parenti dei cadaveri tumulati in loculi attigui a quelli resisi liberi, a seguito di trasferimento di salma in altra sepoltura, possono esercitare il diritto di prelazione alla concessione dei suddetti loculi nei seguenti casi:

- a) per il ricongiungimento di coniugi o di parenti in linea retta di 1° grado e 2° grado collaterale, tumulati in loculi distanti ed oggetto di specifica precedente concessione;
- b) per la futura tumulazione del coniuge o di un parente in linea retta di 1° grado e 2° grado collaterale, della salma, che abbiano superato l'ottantesimo anno di età.

Nel caso di più richiedenti aventi diritto, si procede dando priorità alle richieste di cui alla lettera a) e successivamente a quelle di cui alla lettera b). In caso di più richieste, si procede in base all'ordine di presentazione delle medesime al protocollo dell'Ente.

Saranno a carico del richiedente le spese di traslazione, e, in proporzione agli anni della nuova concessione l'eventuale differenza di tariffa derivante sia dalla diversa collocazione del loculo che dal valore attuale del nuovo loculo assegnato rispetto a quello retrocesso.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune.

Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dall'Amministrazione comunale derivante dal diverso valore dei loculi oggetto del trasferimento stesso.

Art. 54 - Tumulazione di ceneri e resti mortali

La tumulazione di cassette di ossa o resti mortali assimilabili e di ceneri può avvenire esclusivamente secondo quanto stabilito dall'art. 34 in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi contenenti altra salma, a condizione che:

- le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
- venga rispettato il limite massimo di 1 cassetta di resti mortali per loculo;

- la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

Non possono essere concessi loculi/salma solo per la tumulazione di resti mortali o ceneri.

Non possono essere concessi loculi/ossari in assenza di resti mortali o ceneri.

Sulla lapide di chiusura del loculo bisogna apporre i nomi di tutti i resti contenuti.

Negli atti del cimitero è necessario fare le debite registrazioni.

CAPOVII - LA CREMAZIONE

Art. 55 Cremazione

Per quanto concerne la cremazione si rimanda a specifico regolamento da adottare dal Consiglio Comunale in una successiva seduta.

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56 Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 nonché quelle integrative del presente regolamento.

Art. 57 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90. Sono regolate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo le esigenze di reimpiego e non richiedono speciali autorizzazioni.

Le esumazioni ordinarie sono a pagamento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile non effettuarle nei mesi di luglio e agosto.

E' di competenza della Direzione del Cimitero stabilire la possibilità di riduzione in cassetta della salma per sistemazione in loculo ossario; in caso di dubbio verrà sentito il medico competente del Servizio della A.S.L.

E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non è ammessa quella di estranei.

Nel caso che all'atto dell'esumazione ordinaria il cadavere inumato in fossa decennale risulti indecomposto, ivi rimarrà per almeno altri 5 anni, decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione.

I resti mortali esumati dal campo comune verranno traslati nell'ossario comune se i familiari non richiedano altra sistemazione. I familiari potranno richiedere la cremazione o la traslazione dei resti con sistemazione in sepolture già in concessione alla famiglia o loculi ossario anche se non

precedentemente concessi previo pagamento degli oneri di concessione pari a quelli previsti per un loculo ossario. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36, comma 2, del D.P.R. 285/90.

Può essere concessa la possibilità che la cassetta contenente i resti mortali, prodotti durante un'esumazione ordinaria, sia collocata in una sepoltura individuale contenente le spoglie mortali del coniuge o convivente di fatto o appartenente a parente entro il primo grado in linea retta o secondo grado collaterale.

Art. 58 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali da eseguirsi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 59 - Esumazione straordinaria

Sono straordinarie le esumazioni di cadaveri che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione e avvengono alla presenza del medico del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL.

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, in casi eccezionali, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, i cadaveri devono essere trasportati in sale autoptiche con l'osservanza delle norme suggerite, eventualmente, da detta Autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del rappresentante della A.S.L. competente per territorio e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'A.S.L. dichiarari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento.

Art. 60 - Estumulazioni ordinarie

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90

Entro il mese di settembre di ogni anno Responsabile dell'Ufficio dei Servizi cimiteriali cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

È compito della Direzione dei Servizi cimiteriali verificare che il cadavere sia o meno mineralizzato; in caso di dubbio verrà sentito il medico competente del Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

In caso di presenza di ossa o resti mortali assimilabili, gli stessi devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa.

Qualora, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione in altra concessione dei resti mortali presenti, gli stessi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non sia mineralizzato, trascorsi i trenta anni della concessione, il concessionario potrà rinnovare la concessione o provvedere alla cremazione dello stesso.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/90.

Art. 61 - Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari secondo le priorità di cui al presente comma, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,:

- a) per abbinamento di cadaveri di congiunti (coniuge, genitore, figli,);
- b) per tumulazione del cadavere in tomba di famiglia in seguito a concessione;
- c) per cremazione;
- d) per trasporto in altro Comune o all'estero;
- e) sistemazione di altro defunto nella medesima sepoltura.

Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture richieste. L'assegnazione sarà effettuata, fra coloro che avranno effettuato la richiesta, secondo la seguente priorità:

- a) ricongiunzione di defunti con un grado di parentela pari al primo;
- b) richiesta di sepoltura diversa da quella originariamente assegnata;
- c) a parità di richiesta sarà data priorità alle istanze per la traslazione del defunto deceduto da più tempo.

Tutti i concessionari che per effetto di richiesta di traslazione risultino essere titolari di un loculo non occupato, dovranno necessariamente retrocedere lo stesso all'Amministrazione comunale.

Le operazioni di cui al presente articolo ed a quello precedente, sono di esclusiva competenza del personale operaio addetto ai cimiteri o delle ditte private incaricate dall'Amministrazione Comunale.

Nelle esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata l'apertura dei feretri e dovranno essere adottate tutte le precauzioni igienico sanitarie prescritte anche verbalmente dal medico competente dell'Azienda Sanitaria.

Art. 62 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

A norma dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 392/2000 convertito in legge 26/2001, sono gratuite le inumazioni ed esumazioni ordinarie in campo comune, di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tali casi il possesso dei requisiti è accertato d'ufficio.

I predetti servizi sono a pagamento in tutti gli altri casi.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa ogniqualvolta siano richieste dai familiari indipendentemente dai motivi della stessa richiesta. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.65 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte."

Art. 63 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte a seguito di esumazioni e di estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma secondo quanto disposto dal precedente articolo 52. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 64 - Epigrafi

Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi.

Verranno rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.

Art. 65 - Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal necroforo, dal medico e anche dagli eventuali familiari presenti.

Art. 66 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile della Direzione del Cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.

In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i familiari, ove noti, della possibilità di reclamarli.

Comunque si provvederà a darne notizia a mezzo affissione all'Albo comunale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al Comune - presso la Direzione del Cimitero -, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente alienati e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 67 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli o a seconda dei casi avviarli a distruzione.

Art. 68 Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003)

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al 2° comma del presente Art. .

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex art.21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse ecc..

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili.

Art. 69 - Manutenzione dei loculi, edicole, monumenti, lotti di terreno

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato le edicole, i loculi ed i lotti edificabili dati loro in concessione.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune diffiderà il concessionario ad eseguire le dovute riparazioni o altri interventi assegnando un termine perentorio. In caso di inottemperanza si eseguiranno i lavori a mezzo personale comunale e si addebiteranno le relative spese al concessionario.

Art. 70 Tumulazione provvisoria

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo pagamento di apposita tariffa, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di cadaveri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nei seguenti casi:

- qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
- qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- nel caso di carenza di sepolture private, la cui realizzazione richieda almeno 1 anno di tempo;

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1 anno, prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati motivi.

Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, nonché delle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Qualora alla scadenza del periodo di deposito provvisorio il concessionario non abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida provvederà a far inumare la salma in campo comune.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

La concessione provvisoria è sempre consentita in caso di non disponibilità di sepolture nel Cimitero. In tali casi non è dovuto il versamento del canone di utilizzo.

Art. 71 Trasferimenti da altri cimiteri

I trasferimenti di salme da altri cimiteri sono consentiti nei limiti di cui all'art. 34 e a condizione che il loculo venga acquistato da un parente residente in Padru. È parimenti consentito, senza limiti di data, il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 34.

CAPO VIII - DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 72 - Assegnazione di aree o manufatti

Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in carta resa legale, su apposito modulo ed indirizzata alla Direzione dei Servizi cimiteriali, indicando il tipo di concessione richiesta.

La domanda di concessione concerne il diritto d'uso, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento e del regolamento nazionale di Polizia Mortuaria anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

La Direzione cimiteriale assegna le aree o i manufatti adibiti alla sepoltura disponibili secondo i principi di seguito riportati.

L'assegnazione dei manufatti cimiteriali avviene in un preciso ordine progressivo rispetto alla numerazione, delle stesse sepolture, predisposta dalla Direzione dei Servizi cimiteriali; la scelta del richiedente è limitata esclusivamente al tipo di sepoltura.

Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di tomba o cappella, di famiglia.

Art. 73 - Durata della concessione

Le concessioni di cui alla lettera B) dell'art. 46 del presente Regolamento, sono a tempo

determinato ed avranno la seguente durata:

- a) loculi comunali per sepolture individuali: anni 30, con eventuale rinnovo alla scadenza per un ulteriore periodo di 20 anni;
- b) cellette ossario per la tumulazione di ossa o resti mortali assimilabili e ceneri: anni 20, con eventuale rinnovo alla scadenza per uguale periodo;
- c) aree destinate alla costruzione di sepolture private per tombe di famiglia: anni 99, con eventuale rinnovo alla scadenza;
- d) l'uso di tumulazioni individuali (loculi) o collettive (tombe e cappelle) per la durata prevista nelle concessioni assegnate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è determinato in ragione della suddetta durata.

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Le concessioni possono essere rinnovate, in via onerosa ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, o in assenza di questi da altre persone a ciò espressamente delegate dal defunto.

Qualora alla scadenza della concessione non venisse esercitato il diritto di rinnovo, si procederà in conformità dell'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

La sepoltura individuale è vincolata alla salma, ossa o resti mortali assimilabili e ceneri indicata nella concessione salvo autorizzazione da parte della Direzione dei Servizi cimiteriali.

La destinazione di un loculo o loculo/ossario concesso a disposizione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di altra salma, resto mortale o cenere, soltanto con il consenso del concessionario, se in vita, o dell'avente diritto o dei familiari degli stessi, accertando che la salma sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 34.

Le concessioni riferite a contratti di "concessioni loculi" rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la eventuale rinnovabilità delle stesse su richiesta. Tale rinnovabilità è fissata in anni 20 qualunque fosse la durata della concessione originaria.

L'Amministrazione si riserva di disporre "LA NON RINNOVABILITA' " della concessioni di cui al presente articolo, qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi per le tumulazioni ordinarie.

Art. 74 - Concessionari

Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l'atto di concessione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario che può usare la concessione nei limiti stabiliti dall'atto, dal Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria.

In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni/estumulazioni e traslazioni è permesso ogniqualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione.

Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, si considera la sua legittimazione anche in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 75 Esercizio dei diritti

Tutte le volte che il Regolamento prevede che privati compiano atti relativamente ad un defunto, sia che riguardino un servizio (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc) od una concessione (aree, loculi, nicchia, ecc) o l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc) o la costruzione di manufatti (edicole, monumenti ecc.), la titolarità di questi atti è attribuita ai familiari del defunto secondo il seguente ordine di priorità:

- a) coniuge non legalmente separato
- b) figli maggiorenni
- c) genitori
- d) fratelli e sorelle
- e) altri parenti in linea retta e collaterale
- f) affini.

A tal fine gli stessi dovranno presentare specifica istanza. Questa potrà essere presentata da uno qualsiasi dei soggetti sopra indicati. Qualora non sia presentata dal familiare che ha titolo di precedenza rispetto a tutti agli altri è necessario che la medesima istanza sia corredata dal consenso di quest'ultimo.

Fra i figli maggiorenni, prevale quello convivente ed in subordine quello più anziano d'età. Negli altri casi, a parità di grado, prevale la persona più anziana.

Non è tuttavia consentito il rilascio di concessioni a persone diverse da quelle legate al defunto da parentela od affinità, salvo il caso che queste manchino del tutto. In tal caso il Responsabile del Servizio Cimiteriale decide secondo le circostanze a chi deve essere rilasciata l'eventuale concessione.

Art. 76 - Modalità per ottenere le concessioni cimiteriali

Per ottenere la concessione l'interessato dovrà produrre regolare istanza in carta legale indirizzata alla Direzione dei Servizi cimiteriali con l'indicazione delle generalità del richiedente, generalità del defunto, data e luogo di morte della salma da tumularsi, allegando ricevuta comprovante il pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori.

L'atto di concessione deve essere necessariamente redatto:

- mediante scrittura privata non autenticata tra l'Ente e il Concessionario quando hanno per oggetto concessioni di loculi per sepolture individuali e cellette ossario. In tale caso gli atti di concessione sono redatti, in carta legale, da registrare soltanto in caso d'uso, con spese a carico della parte che procede.

Nel caso di concessione di loculo o loculo ossario, il pagamento della concessione cimiteriale, può essere fatto in unica soluzione, oppure in due rate, la prima entro dieci giorni dall'assegnazione e la seconda entro 180 giorni, nonché la sottoscrizione dell'atto di concessione dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla data della tumulazione.

La tariffa determinata dal Comune è comprensiva delle spese per la chiusura del loculo e del relativo materiale.

Nell'atto di concessione di cui al punto precedente deve risultare:

- l'individuazione in dettaglio del manufatto concesso;
- la durata;
- le generalità del concessionario stipulante;
- generalità della salma destinata ad esservi accolta;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca

La concessione di cui al presente articolo, a tempo determinato e revocabile, è data su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

Sono a carico del concessionario le spese per l'epigrafe e per gli altri elementi di decoro.

Art. 77 Modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali

L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e secondo il seguente criterio ed ordine di priorità:

a) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo richieste;

b) soddisfatte le richieste di cui al punto a) si procederà a dare risposta alle domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo, alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera mortuaria;

c) soddisfatte le richieste di cui al punto a) e b) si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo a soddisfare tutte le altre istanze di concessione ammissibili compatibilmente alle disponibilità esistenti.

Art. 78 - Assegnazione di loculi comunali

I loculi costruiti dal Comune sono assegnati, previa richiesta da inoltrare direttamente alla Direzione dei Servizi cimiteriali, unicamente in presenza di cadavere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 53, comma 5 lett. b, del presente regolamento.

L'assegnazione dei loculi sarà effettuata esclusivamente dalla Direzione dei Servizi cimiteriali e avverrà rigorosamente nel rispetto del seguente criterio: - si procederà, in senso verticale, dal loculo più in basso del lato sinistro del blocco, verso quello più in alto. A completamento della colonna, si passerà a quella successiva nel rispetto del medesimo criterio, fino al totale esaurimento del reparto.

In caso di più decessi nella stessa data, si procederà in ordine cronologico in base all'ora del decesso.

Art. 79 - Scadenza delle concessioni

La Direzione dei Servizi cimiteriali segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o atti notificati ai sensi degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile.

Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o discendenti diretti conosciuti la segnalazione di avvenuta scadenza della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che rimarrà affisso per sei mesi sulla sepoltura, in ogni caso la concessione verrà considerata decaduta se entro un anno dalla scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il rinnovo.

Per rinnovare la concessione l'avente titolo dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dopo accertato il buono stato di manutenzione del sepolcro da parte della Direzione del Cimitero. Nel caso la sepoltura abbisogni di lavori di manutenzione questi verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro 30 giorni, prorogabili di altri 30, qualora oggettive situazioni non consentano di rispettare il termine iniziale.

Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non verranno eseguiti, il Sindaco disporrà la traslazione in fossa decennale di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure nell'ossario comune dei resti mortali, acquisendo al patrimonio comunale la sepoltura interessata.

In caso di accertate e documentate difficoltà potranno essere previste forme di rateizzazione per il rinnovo delle concessioni.

Art. 80 - Rinunce

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o da altre persone aventi diritto.

Con la richiesta di rinuncia decadono tutti gli effetti del contratto di concessione. Il Comune quindi rientra nella disponibilità del manufatto e ne disporrà per l'immediata riconcessione.

Nel caso la rinuncia avvenga:

a) per loculi ed entro 3 anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto. Per tempi superiori ai 3 anni non è previsto nessun rimborso;

b) per ossari ed entro 5 anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto. Per tempi superiori ai 5 anni non è previsto nessun rimborso;

c) per aree cimiteriali :

- entro l'anno dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 80% della somma iscritta in contratto; fermo restando che non verrà corrisposta alcuna somma per le eventuali opere già edificate.

Art. 81 - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione (es. eredi testamentari) sono tenuti a darne comunicazione alla Direzione cimiteriale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di 1 anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.75, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi salma o ossario con le modalità dell'art. 86 e seguenti del D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione.

Art. 82 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.90, n, 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a

titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 83 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nella concessione edilizia;
- e) quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quanto vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali.

Art. 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 85 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, ossa o resti mortali assimilabili e ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.

CAPO IX SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 86 Tipo di concessione

All'interno del cimitero, nelle aree destinate a tal fine dal piano regolatore o secondo l' apposito piano di lottizzazione, redatto dall' ufficio tecnico comunale, è prevista la concessione di sepolture di famiglia; a tal fine saranno concessi lotti di terreno per un periodo di 99 anni, eventualmente rinnovabile, per la costruzione di tomba di famiglia aventi un massimo di n. 6 loculi fuori terra per la tumulazione.

Per ottenere la concessione dell'area, l'interessato dovrà avanzare istanza in carta legale indirizzata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune.

La concessione, della durata di 99 anni eventualmente rinnovabile deve risultare da apposito contratto.

Le concessioni di cui sopra sono date in ogni tempo e secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Solo con la stipulazione in forma amministrativa dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione sono stabiliti le norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto, derivanti dalle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 87 - Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma precedente, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al successivo articolo ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Art. 88 - Revoca della concessione di lotto cimiteriale

Entro sei mesi dalla stipula del contratto per la concessione di un lotto cimiteriale dovrà essere richiesta al Comune l'autorizzazione ad edificare la sepoltura gentilizia pena la revoca della concessione del lotto. I relativi lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del provvedimento autorizzatorio comunale, pena la revoca della concessione del lotto senza preventiva diffida. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dal suddetto rilascio; in caso di mancata ultimazione entro tale termine, il Responsabile del Servizio cimiteriale provvederà a diffidare il concessionario ad ultimare i lavori concedendo un altro anno di tempo ed in caso di ulteriore inottemperanza provvederà alla revoca della concessione del lotto, alla revoca dell'autorizzazione ad edificare ed ordinerà la demolizione della parte del manufatto realizzato a cura e spese del concessionario. Tali termini saranno espressamente riportati nel contratto di concessione del lotto cimiteriale. L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori sarà effettuata dall'U.T.C. Per i lotti già concessi per i quali non è

stata richiesta l'autorizzazione ad edificare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, entro trenta giorni dalla predetta data, diffiderà i vari concessionari a presentare entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni la richiesta di autorizzazione con relativi elaborati pena la revoca della concessione del lotto. Ottenuta l'autorizzazione i concessionari devono iniziare i lavori entro un anno ed ultimarli entro tre anni dal rilascio dell' autorizzazione pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra.

I lotti per i quali è stata revocata la concessione saranno riassegnati ad altri richiedenti.

Nel caso di revoca della concessione del lotto la somma versata per l'ottenimento della concessione medesima sarà interamente introitata dal Comune a titolo di penale per la mancata edificazione.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 Compiti del Dirigente

In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei Dirigenti degli Enti Locali spetta al Responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dallo stesso Dirigente adottati, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 90 Attività soggette a tariffa

Tenuto conto del disposto dell'art 42 secondo comma lett. "F" e dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché del Contratto di appalto per la gestione del cimitero comunale, si individuano di seguito, la natura e le attività soggette a tariffa e relative al perfezionamento dei contratti di concessione cimiteriale, oltre che quelle relative allo svolgimento delle principali operazioni cimiteriali:

CONCESSIONI CIMITERIALI

Tariffe

- Loculo individuale €. 800,00
- Celletta ossario €. 500,00
- Urna cineraria €. 500,00
- Area per costruzione tomba di famiglia €. 1.200,00 x mq.

SERVIZI CIMITERIALI SOGGETTI A TARIFFA

Tariffe

- Inumazione (compresa esumazione ordinaria dopo anni dieci) €. 350,00
- Inumazione con cassa di zinco (ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90) €. 500,00
- Tumulazione in loculo individuale €. 50,00
- Tumulazione resti mortali in cellette ossario €. 50,00
- Tumulazione ceneri in loculo cinerario €. 50,00
- Esumazione straordinaria €. 200,00
- Traslazione di salma o resti mortali da loculo a loculo compresa demolizione, chiusura e nuova tumulazione in loculo. €. 200,00

- Traslazione di salma o resti mortali da loculo a cappella privata o viceversa compresa demolizione, chiusura e nuova tumulazione in loculo. €.200,00
- Estumulazione straordinaria di resti ossei o ceneri e deposizione in ossario o cinerario comune €. 100,00
- Tumulazione Provvisoria €. 200,00

Le tariffe sopradette entreranno in vigore dal 01.07.2023

La quantificazione ed il successivo aggiornamento delle tariffe riferite alle sopra elencate voci sarà oggetto di separato provvedimento della Giunta Comunale in applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Il corrispettivo previsto in tariffa dovrà essere comprensivo dei costi per la fornitura delle cassetine per la conservazione dei resti nonché dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali ove necessario.

Nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari il servizio di inumazione ed esumazione è effettuato gratuitamente.

Nelle more di determinazione delle nuove tariffe da parte della Giunta Municipale si applicano quelle attualmente determinate ed in vigore.

Art. 91 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del t. u. ll. ss., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 92 -Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente eseguibili, pertanto e di conseguenza devono considerarsi abrogati i precedenti provvedimenti normativi dell'Amministrazione.

Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Si richiamano ad integrazione della presente normativa regolamentare ed in quanto compatibili, le disposizioni del contratto di gestione del Cimitero comunale in vigore.